

Redatto ai sensi dell'art.16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005, e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009.

Le informazioni pubblicate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

INFORMAZIONE SUL MEDIATORE CREDITIZIO

QuiMutuo S.p.A. – Strada Provinciale Rutigliano–Noicattaro, Km 1 – 70018 Rutigliano
Tel. 080 4771111 - Sito internet www.quimutuo.it – e-mail info@quimutuo.it – P.IVA 06336430720
Iscrizione OAM n° M223 del 26/03/2013

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

E' mediatore creditizio, ai sensi della normativa, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

RISCHI

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Non previsti.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A) Provvigione: riconosciuta dall'Istituto Bancario e/o Intermediario Finanziario (denominato di seguito "Erogatore") variabile secondo il Piano di Provvigione concordato tra le parti (Mediatore ed Erogatore), come indicato dallo stesso Erogatore nel Documento di Sintesi che rilascerà, tramite lo stesso Mediatore, in sede di liquidazione ed erogazione del finanziamento: da un minimo dello 0,1% sul Montante (definito come il totale che il Cliente dovrà corrispondere all'Erogatore: rata moltiplicata per la durata);

B) Spese per la Mediazione Creditizia: (definita come quella spesa da sostenere per l'incarico conferito dal Cliente al Mediatore per la ricerca di un finanziamento sotto qualsivoglia forma) fino a un massimo del 5% sull'erogato.

C) Interessi di mora: calcolati al Tasso Legale corrente al momento della messa in mora per ogni ritardato pagamento e/o mancato pagamento, riferito alle Spese per la Mediazione Creditizia (punto B del presente Foglio Informativo).

D) Spese per rilascio documentazione relativa ad operazioni perfezionate: massimo € 100,00.

E) Penale: 75% delle spese per la mediazione creditizia di cui al punto B nei casi in cui: il Cliente concluda, durante il periodo di validità dell'incarico, il finanziamento in forma diretta o attraverso l'assistenza di terzi; Il Cliente decida di non accettare il finanziamento o comunque di non dare corso all'incarico (ferme restando ulteriori altre spese e/o commissioni che l'ente Erogatore potrà addebitare al Cliente stesso per recesso e/o rinuncia dello stesso). Il Cliente revochi il presente incarico prima della scadenza prevista (180 giorni); Il Mediatore non possa espletare l'incarico per incompleta o omessa informazione e/o documentazione da parte del Cliente; Il Cliente concluda, anche dopo la scadenza contrattuale, il finanziamento presso persone fisiche o giuridiche con cui sia venuto a contatto tramite il Mediatore in corso di contratto.

I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime, laddove non è previsto un minimo e un massimo applicabile.

Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di Collaboratori (Agenti e/o altri Mediatori Creditizi) a cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, essendo soggetti che mettono in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legati ad alcuna di esse, negli oneri di cui al punto A e B sono incluse le provvigioni dovute per il loro intervento le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
3. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
5. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. al mediatore creditizio entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di Trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
2. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di mesi sei, dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Nel caso in cui la pratica dovesse essere in corso di definizione anche dopo il termine in precedenza riportato, l'incarico si intenderà espressamente prorogato fino all'erogazione del Prefinanziamento e/o finanziamento, ovvero, se prescritta, fino alla registrazione del relativo contratto, senza formalità alcuna.
4. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
5. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
7. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
8. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.
9. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Bari.
10. In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate dal mediatore creditizio.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari con per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E' un'associazione di natura privata con personalità giuridica senza finalità di lucro, ed è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, istituito con D.Lgs 13/08/2010 n°141. L'elenco è consultabile presso il sito dell'OAM <http://www.organismo-am.it>

ISC: Indicatore sintetico di costo. E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG: Tasso annuo effettivo globale. E' l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati dalla legge.

UIC: Ufficio Italiano dei Cambi. E' l'ente strumentale della Banca d'Italia, soppresso dal 1° gennaio 2008 data in cui le sue funzioni sono confluite nella Banca d'Italia (<http://uif.bancaditalia.it/>).

Io sottoscrittonato ailcon la presente

dichiaro di aver ricevuto copia del Foglio Informativo come allegato al contratto di mediazione creditizia, di aver letto integralmente e approvato il contenuto.

_____ li _____

_____ (Firma Leggibile del Cliente)

Il sottoscritto operatore della QuiMutuo S.p.a. dichiara di aver consegnato al Cliente copia del presente Foglio Informativo.

_____ (Timbro e Firma dell'Operatore QuiMutuo S.p.a.)